SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di emanare disposizioni in materia di regolarità contributiva al fine di evitare di aggravare le situazioni di difficoltà in cui versano alcune imprese;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto-legge

CAPO I Tutela del lavoro

Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

- 1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori delle piattaforme digitali";
- b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis

(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione

dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.";

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

"CAPO V-bis Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis (Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

- 1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
- 2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
- 3. I lavoratori di cui al comma 1 possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
- 4. Le disposizioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 47-ter

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

- 1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
- 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 3. L'impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater (Osservatorio)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.".

Art. 2 (Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. All'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese".

Art. 3 (Copertura finanziaria)

- 1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
 - a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
 - b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 4 (Emergenza occupazionale Anpal servizi s.p.a.)

- 1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il funzionamento e per le ulteriori spese di personale dell'ANPAL servizi s.p.a. è destinato un contributo pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019 e pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020".
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 3. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è abrogato.
- 4. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 l'alinea e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.283,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.755,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.802 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.957,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2

milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.514,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.638,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.879,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.601,9 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; ".

Art. 5 (Misure urgenti in favore dei LSU/LPU)

1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

Art. 6 (Disposizioni urgenti in materia di ISEE)

1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

- "1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."."

Art. 7 (Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

CAPO II Crisi aziendali

Art. 8
(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 282 è inserito il seguente: "282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

Art. 9 (Area di crisi industriale complessa Isernia)

- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 10 (Esonero dal contributo addizionale aree di crisi industriale complessa)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo verbale di accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui vengano definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali."

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante xxxxx, quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 11 (Potenziamento struttura crisi di impresa)

- 1. All'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: "Alla struttura di cui al primo periodo è assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 20 unità, munito delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, anche in posizione di fuori ruolo o di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127."
- 2. Al fine di prevenire crisi di imprese, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attività produttive e la prevenzione delle crisi d'impresa.
- 3. L'Osservatorio provvede alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale e territoriale delle attività produttive, con particolare riferimento alla prevenzione di crisi di impresa ed alla individuazione di idonee misure di intervento per la risoluzione delle stesse.
- 4. L'Osservatorio si avvale della collaborazione, a titolo non oneroso, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, secondo modalità stabilite con apposita convenzione da stipulare con l'Unione delle Camere di commercio entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'Osservatorio.
- 5. Per specifiche situazioni di crisi relative a settori di rilevante interesse strategico, l'Osservatorio si avvale altresì di un Nucleo di esperti di politica industriale, dotati di elevate competenze in materia di economia aziendale, ingegneria finanziaria, diritto commerciale e fallimentare, costituito da un massimo di cinque componenti, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico tra interni o esterni alle Pubbliche Amministrazioni. Nel caso di dipendenti di amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 6. Con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della Funzione Pubblica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 e del Nucleo di cui al comma 5.
- 7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 500.000 euro per il 2019 e 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
- 8. Sono soppressi gli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.

Art. 12 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente:

"253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità finanziaria.".

Art. 13

(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)

- 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La quota dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1000 milioni di euro è destinata nella misura massima di 250 milioni di euro all'anno al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2 e per una quota di 20 milioni all'anno per gli anni dal 2020 al 2024 a un Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico per finanziare interventi di riqualificazione e sviluppo dell'occupazione locale nelle aree dove sono ubicate centrali di generazione a carbone da dismettere ai sensi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.".
- 2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per il carbon leakage indiretto", per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alle linee guida relative al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra previste dalla Direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con Direttiva UE/2018/410. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo.".

Art. 14 (Disposizioni in materia di regolarità contributiva)

- 1. All'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dopo le parole "della legge 27 dicembre 2006, n. 296", è aggiunto il seguente periodo: "Tenuto conto che, nel caso di esito negativo della verifica di cui alla lettera a), il godimento dei medesimi benefici è definitivamente precluso limitatamente ai benefici fruiti nella denuncia obbligatoria oggetto di verifica e nelle due denunce precedenti alla stessa.".
- 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante.....

Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.